



Città di Matelica

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 01-10-2018**

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 06-11-2018

CODICE ISTAT 43024

Oggetto	DELEGA ALL'UNIONE MONTANA RISCOSSIONE COATTIVA
:	DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. ESAME APPROVAZIONE
	CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in adunanza Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

DELPRIORI ALESSANDRO	P	PENNESI CINZIA	P
RUGGERI ANNA GRAZIA	P	SORCI SARA	P
CASONI ALESSANDRO	P	FERRACUTI MARCO	P
MONTESI MASSIMO	P	SPARVOLI PAOLO	A
POTENTINI ROBERTO	P	BALDINI MASSIMO	P
VALERIANI PIETRO	P	BOLDRINI FRANCESCA	P
MOSCIATTI FILIPPO	P	MONTEMEZZO EGIDIO	P
DE LEO PIETRO	P	MORI LEONARDO	P
MEDICI MARIA LAURA	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor MEDICI MARIA LAURA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SORCI SARA
FERRACUTI MARCO
MORI LEONARDO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che per gli enti locali la gestione della fase della riscossione coattiva ha assunto rilevanza strategica nella gestione della funzione finanziaria e che l'attuale sistema delineato dal D.L. 193/2016 prevede quale alternativa all'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione o a soggetti privati iscritti ad apposito albo, la gestione diretta da parte degli enti anche in forma associata, soluzione questa, che garantisce minori rigidità gestionali e quindi tempi di esazione più rapidi, ed un maggior controllo sui livelli di efficienza ed efficacia dell'attività svolta

TENUTO CONTO che l'esercizio della funzione di riscossione coattiva in forma associata rappresenta una valida soluzione in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato e soprattutto garantisce un rapporto diretto e trasparente con il cittadino contribuente;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede, all'articolo 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli Enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed economici ed i reciproci obblighi e garanzie prevedendo in particolare:

“Art. 30 T.U.E.L. – Convenzioni -

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;*
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*
- 3. ... omissis...;*
- 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”;*

VISTO l'art. 52 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 446/1997 che in materia di regolamenti per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei tributi consente che tali attività possano essere effettuate anche mediante il ricorso alle forme associative tra enti locali secondo quanto di seguito disposto:

“Art. 52 D.Lgs. 446/1997 – Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni –

- 5. I regolamenti per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*

VISTO l'art. 36 c. 2 del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, il quale prevede che la riscossione coattiva dei tributi degli enti locali può essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 369/1910, in alternativa alla procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 secondo quanto di seguito disposto:

*“Art. 36 – Disposizioni in materia di riscossione -
La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:*

- a) la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale, o è affidata ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*
- b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all’art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”;*

RICHIAMATO l’articolo 14 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22.1.2004 attualmente in vigore, che prevede una normativa di carattere giuridico ed economico per il caso di funzioni e servizi espletati in convezione;

CONSIDERATO che la possibilità di ricorrere ad una delle forme associative previste dall’ordinamento delle autonomie locali nell’ambito della gestione e della riscossione delle entrate tributarie consente di realizzare economie spesa, di agire con criteri uniformi su aree contigue, di rendere più agevole ed efficace l’attività di riscossione coattiva dei tributi locali;

RILEVATO che l’attivazione di un servizio di riscossione tributi associato vuole tendere a realizzare un processo di ottimizzazione delle azioni funzionali alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e soprattutto a loro effettivo, rapido ed efficiente incasso;

TENUTO CONTO che l’Unione Montana Potenza Esino Musone si propone quale ente capofila per la gestione in forma associata e coordinata del Servizio entrate tributarie;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni amministrative e la gestione in forma unitaria dei servizi, attività e funzioni in materia di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria, nei Consigli comunali dei Comuni aderenti alla stessa nell’ambito dell’Unione Montana Potenza Esino e Musone;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 3 c. 3 dello schema di convenzione allegato alla presente, la stipula della suddetta convenzione; *“non preclude ai Comuni aderenti la facoltà, prevista dall’art. 52 c. 5 del D.Lgs. 446/1997 in tema di potestà regolamentare, di affidare a terzi, anche disgiuntamente l’accertamento e la riscossione dei singoli tributi, ben potendo gli stessi enti legittimamente continuare ad utilizzare sia il ruolo di cui al DPR n. 602/1973, che l’ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 369 del 1910, coerentemente con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa”;*

ATTESA la competenza in materia del Consiglio comunale, a norma di quanto stabilito all'articolo 42, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, reso per quanto di propria competenza dal Funzionario responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, rilasciato dal Funzionario responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

Preso atto dei seguenti interventi:

Il Sindaco prende la parola, specificando che si tratta di un progetto che si sta portando avanti da parecchio tempo insieme all'Unione Montana. Equitalia mette a ruolo l'evasione fiscale facendo un lavoro che però non è soddisfacente e non performante, pertanto con l'Unione Montana si è deciso di delegare essa stessa per la riscossione coattiva delle entrate tributarie. Il Sindaco sottolinea che la lotta all'evasione fiscale è uno dei grandi temi di ogni bilancio perché purtroppo lo Stato costringe a chiedere tasse e far quadrare i bilanci e quello che non paga un cittadino che fa il furbo viene spalmato su tutti gli altri. Si deve quindi lavorare per recuperare l'evasione fiscale. Questo tema ingloba persone che sono in difficoltà, persone con problemi economici, ma ci sono anche molti furbi. L'Unione Montana avrà una visione sicuramente più equa e super partes su questi temi e per questo si è deciso di lavorare insieme su questo argomento.

Il Presidente passa la parola al Consigliere Montemezzo, il quale esordisce dicendo che prima di leggere la convenzione mi domandavo quale fossero le entrate che il Comune avrebbe delegato alla Unione Montana e quando l'Unione Montana fosse intervenuta, cioè subito all'atto delle comunicazioni del credito o dopo che il contribuente non ha pagato e poi se l'Unione Montana dovrà assumere personale per tale servizio, oppure verrà fornito con distacchi dai Comuni, oppure se la stessa ha personale in organico già sufficiente a svolgere questo servizio. Nella delibera fra i tanti vantaggi si parla anche dell'economia di spesa e del costo previsto visto che si attesta la copertura finanziaria. Il Consiglio quindi era ben disposto pensando sempre che quando ci si mette insieme si

dovrebbero avere solo vantaggi. Dopo aver iniziato a leggere la convenzione, al Consigliere Montemezzo sono sorti i primi dubbi: il primo è perché alcuni Comuni non aderiscono (San Severino, Fiuminata e i Comuni del Musone). Inoltre nelle premesse si dichiara che l'ente può alternativamente differenziare per tipologia di entrata e quindi il Consigliere chiede su quali entrate Matelica differenzierà. Inoltre afferma che l'articolo 1 sembra che chiarisca subito un dubbio, cioè che l'Unione Montana gestisce solo dal momento del mancato incasso e invece secondo lui sarebbe stato più utile delegare tutta la fatturazione possibile in uscita all'Unione Montana e non solo il mancato incasso. Un altro limite è quello attinente ai rapporti tributari, quindi chiede il motivo per cui non si diano anche altre cose, come lampade votive eccetera. Il Consigliere suggerisce, dato che l'elenco delle entrate può variare facilmente, di togliere dall'articolo della convenzione e messo come allegato in modo di non cambiare ogni volta la convenzione con conseguente approvazione di tutti i Consigli Comunali. Riguardo alla disponibilità a concedere rateizzazioni il Consiglio chiede se verrà rilasciata a discrezione del funzionario o verrà approntato un apposito regolamento. In più il Consigliere si domanda se il Comune di Matelica distaccherà del personale e se sia opportuno vincolare per cinque anni le nuove amministrazioni, mancando quattro mesi alla scadenza naturale della consiliatura. Un punto su cui non è d'accordo è quello che la Giunta dell'Unione Montana possa affidare a terzi l'espletamento di singole funzioni. Pensa che se il Comune deve dare in subappalto alcune funzioni sarebbe meglio riscuotere con l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha già le competenze. All'articolo 9 si afferma che il costo del servizio verrà assolto per mezzo di trasferimento ordinario dei Comuni, pertanto Montemezzo chiede se non sia più opportuno stabilire una percentuale sull'incassato e se poi effettivamente si risparmi. Infine il Consigliere vorrebbe sapere l'aggio che si paga all'Agenzia delle Entrate Riscossione e conclude dicendo che senza modifiche ha seri dubbi alla approvazione di questo punto.

Il Presidente passa la parola al Consigliere Baldini, il quale dichiara che secondo lui i cinque anni della durata della convenzione sono troppi, perché essendo una funzione nuova attribuita alla Unione Montana, che non ha fatto mai questo tipo di lavoro, è meglio una durata di massimo un paio di anni per poi regolarsi di conseguenza. Inoltre per quanto riguarda il personale Baldini chiede se sono persone che già sono in servizio presso l'Unione Montana e se sono competenti a poter svolgere questo tipo di lavoro.

Il Consigliere Casoni prende la parola dicendo che per risolvere la questione bisognerebbe comprendere la filosofia dei servizi che vengono delegati alla Unione Montana. L'Unione Montana fin dall'inizio ha cercato di individuare una serie di prestazioni erogabili, sulla base della legge che regola l'Unione Montana, per cercare di alleviare l'operato dei singoli Comuni che ne fanno parte e per questo si stanno studiando tante soluzioni. Con questa Amministrazione con Matteo Cicconi Presidente si è cercato di riorganizzare innanzitutto gli uffici dell'Unione Montana e ci sono persone che ruotano perché li operano con provenienza e professionalità da altri Comuni oppure personale che verrà man mano stabilizzato. L'Unione Montana non è solo l'ente che organizza qualche convegno, qualche festa, qualche commemorazione che riguardi il territorio, ma ha anche il compito fondamentale di alleviare molte funzionalità e molti compiti che spettano ai Comuni. Pertanto il Consigliere Casoni dice vedere di buon occhio l'utilizzo di questo tipo di istituzione per agevolare i Comuni che ne fanno parte.

Il Sindaco replica dicendo che il Consigliere Casoni anche in qualità di Vice Presidente della Unione Montana ha dato gran parte delle risposte ai quesiti. Fa notare che la convenzione è frutto del lavoro dei Comuni. Non tutti i Comuni sono entrati perché è una di quelle funzioni non fondamentali per i Comuni, perciò c'è la possibilità di partecipare o meno. Per quanto riguarda la durata il Sindaco ammette che cinque anni sono tanti, ma sono i tempi necessari per costruire un progetto che possa essere funzionale per tutti; inoltre fa notare che non ci sono penali se qualcuno vuole uscire dalla convenzione. Per quanto concerne il personale in qualche caso verrà distaccato e in qualche caso verrà preso da società terze, per cui è un servizio in più che si vuol dare alla cittadinanza e ripete che andare a prendere chi non paga le tasse non è una questione politica, ma sociale.

Per dichiarazione di voto prende la parola assumendo, le vesti di Capogruppo, il Consigliere Montemezzo, il quale dice di aver espressi i suoi dubbi, ma non c'è stata nessuna risposta perché il Sindaco ha detto che ci sarà il personale distaccato, ma non si capisce se anche Matelica partecipa con personale distaccato. Anche sui costi non è stata data risposta. Afferma di essere d'accordo sia con Casoni sia con il Sindaco, ma ribadisce che l'evasione non la combatte solo l'Unione Montana, ma anche altre agenzie, perciò dice di non aver capito se al Comune conviene o meno rispetto ad altre opportunità. Inoltre non gli è stato risposto quali servizi a terzi possono essere dati.

Infine dichiara la sua astensione al voto, perché ritiene la filosofia giusta, ma il modo con cui si realizza sbagliato.

Presenti e votanti: 16

Con 12 voti favorevoli e 4 astenuti (Baldini, Boldrini, Montemezzo e Mori), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone integrazione motivazionale;
2. di ADERIRE alla convenzione tra i Comuni aderenti e l'Unione Montana Potenza Esino Musone per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria,
3. di APPROVARE per i motivi sopra riportati, lo schema di convenzione allegato alla presente;
4. DI DARE MANDATO al Sindaco per la Stipula della Convenzione;

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere a quanto ivi previsto, con 12 voti favorevoli e 4 astenuti (Baldini, Boldrini, Montemezzo e Mori), espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to MEDICI MARIA LAURA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 1990.

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06-11-2018 al 21-11-2018 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 22-11-18

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO**